



*Comune di Conca dei Marini*

*Provincia di Salerno*

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE  
COMUNALE PER ANNI 3**

## Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto .....	3
Art. 3 - Ammontare dell'appalto e corrispettivo .....	3
Art. 4 - Servizi a carattere eccezionale.....	4
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto .....	4
Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	4
Art. 7 - Revisione prezzi .....	5
Art. 8- Durata contrattuale.....	5
Art. 9 - Avvio dell'esecuzione del contratto .....	6
Art. 10- Controllo e vigilanza in corso di esecuzione .....	6
Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto .....	6
Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.....	7
Art. 13 - Certificato di regolare esecuzione del servizio .....	7
Art. 14 - Pagamenti .....	7
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto .....	8
Art. 16 - Subappalto .....	8
Art. 17 - Tutela dei lavoratori e condizioni economiche e normative da applicare al personale impiegato nell'appalto ..	8
Art. 18 - Clausola sociale finalizzata a garantire la stabilità occupazionale .....	8
Art. 19 - Garanzia definitiva.....	9
Art. 20 - Obblighi assicurativi .....	10
Art. 21 - Penali.....	10
Art. 22 - Responsabilità Appaltatore .....	10
Art. 23 - Obblighi Appaltatore.....	11
Art. 24 - Danni cagionati da forza maggiore .....	11
Art. 25 - Recesso e risoluzione del contratto .....	12
Art. 26 - Risoluzione del contratto per colpa dell'esecutore.....	12
Art. 27 - Modalità di stipulazione del contratto .....	13
Art. 28 - Spese contrattuali.....	13
Art. 29 - Accordo Bonario.....	13
Art. 30 - Foro competente .....	13
Art. 31 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	13
Art. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Art. 33 - Trattamento dati personali .....	14

### **Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto**

1. Il presente capitolato disciplina l'appalto avente ad oggetto il servizio, per la durata di anni tre, di pulizia dei locali della casa comunale, sita in Conca dei Marini (SA) via Roma, 2 e 14.
2. Con le prestazioni oggetto dell'appalto il Comune di Conca dei Marini si propone di garantire adeguata pulizia all'interno degli edifici comunali.

### **Art. 2 - Caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio**

1. Il servizio di pulizia della casa comunale oggetto del presente appalto dovrà svolgersi secondo le seguenti caratteristiche e modalità: n. 3 interventi settimanali, garantendo almeno n. 1 intervento settimanale per la pulizia del locale che, all'interno della medesima struttura ospita il medico di medicina generale. Resta salvo che dovrà essere assicurata, con n. 3 interventi settimanali, la pulizia dei servizi igienici di tutto l'immobile comunale.
2. Tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, ecc. e tutti gli attrezzi, quali scope, stracci, aspirapolvere, macchine lavapavimenti, scale, sacchi e sacchetti per la raccolta dei rifiuti, ecc. sono a carico dell'appaltatore. Il materiale usato deve essere conforme alla normativa vigente in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere garantita la sicurezza delle attrezzature e dei macchinari utilizzati. La pulizia deve essere eseguita a regola d'arte, essere accurata ed attenta, con l'avvertenza che l'uso di particolari detersivi, prodotti, disinfettanti, mezzi d'opera, non devono provocare scalfiture, macchie o deterioramento alcuno sui pavimenti, pareti, infissi e suppellettili ed in particolare non devono essere dannosi o nocivi alla salute delle persone. E' vietato l'utilizzo di prodotti infiammabili.
3. Le operazioni dovranno essere effettuate in orari che non possono ostacolare lo svolgimento delle normali attività del comune o arrecare incomodo o molestia al pubblico o al personale dipendente.
4. Il servizio dovrà essere effettuato nelle ore in cui gli uffici risultano non occupati dal personale comunale con interventi di 2,40 ore per un totale di 8,20 ore settimanali.
5. Il personale dell'appaltatore assegnato allo svolgimento del presente servizio verrà dotato di una copia di chiavi.
6. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

### **Art. 3 - Ammontare dell'appalto e corrispettivo**

1. L'importo complessivo stimato dell'appalto ammonta ad € 27.729,05 € I.V.A. esclusa, di cui € 850,00 quale importo per gli oneri di sicurezza ed € 22.214,09 quale costo di manodopera (da non assoggettare a ribasso). Pertanto, il ribasso offerto in sede di offerta economica, dovrà riguardare esclusivamente le seguenti voci:
  - *Costo annuo per materiali ed attrezzature (10%) di € 740,47;*
  - *Utile d'impresa (10%) di € 814,52.*
2. Il corrispettivo è determinato dalla procedura di scelta del contraente precedente alla stipula del contratto ed in particolare da quanto indicato dall'offerta economica dell'aggiudicatario.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal contratto, dal capitolato speciale, dagli atti di gara e dall'offerta tecnica. Pertanto, nessun

compenso potrà essere richiesto dall'Appaltatore per le prestazioni non esplicitamente specificate nei suddetti documenti; così come nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.

#### **Art. 4 - Servizi a carattere eccezionale**

1. L'Amministrazione Comunale può, altresì, richiedere prestazioni straordinarie "una tantum", per un totale di n. 100 ore annue, nelle sedi del servizio o in altre sedi di proprietà o in possesso della stessa Amministrazione in occasione, ad esempio, di eventi organizzati dall'Ente.
2. L'impresa appaltatrice si impegna a soddisfare con sollecitudine tali richieste straordinarie.
3. In tali casi l'impresa appaltatrice deve concordare il programma del servizio e sottoporre all'Amministrazione Comunale, nella persona del Responsabile del Settore Affari Generali, il preventivo di spesa.
4. Tutte le prestazioni straordinarie dovranno essere oggetto di fatturazione separata, che dovrà seguire ad una precisa rendicontazione delle attività svolte.
5. La tariffazione delle ore straordinarie è pari ad € 21,27 oltre IVA per ora.
6. I lavori di pulizia straordinaria devono essere eseguiti senza interruzioni dell'attività ordinaria, salve diverse disposizioni.

#### **Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il presente capitolato speciale;
  - b) la lettera di invito;
  - c) offerta tecnica;
  - d) offerta economica
  - e) le polizze di garanzia;

#### **Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - il D.Lgs. n.36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
  - il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia ;
  - la legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
  - il D.Lgs. n.159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
  - la legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

*pubblica amministrazione”;*

- il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
  - le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
  3. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.
  4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
  5. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 7 - Revisione prezzi**

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT per come stabilito dall'articolo 60, comma 3, lett. b), del D.lgs. n.36/2023.

#### **Art. 8- Durata contrattuale**

1. L'appalto dei servizi in oggetto avrà durata di tre anni decorrenti dal 01/07/2025, o dalla diversa data di sottoscrizione del contratto, al 30/06/2028.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'articolo 17 del D.Lgs. n.36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del RUP.

#### **Art. 9 - Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il RUP dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il RUP redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

#### **Art. 10- Controllo e vigilanza in corso di esecuzione**

1. Il RUP svolge nel corso dell'intera durata del rapporto il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Le attività di controllo del RUP sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
  - la conformità del servizio a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto, nel presente capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
  - l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
  - rispetto dei tempi e modalità di consegna
3. Gli esiti del controllo devono risultare da apposito processo verbale.
4. In caso di eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, il RUP procede, nei termini di cui ai successivi articoli all'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero alla risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti dall'articolo 122 del D.lgs. n.36/2023 e all'articolo 10 dell'All.to II.14 del D.lgs. n.36/2023.

#### **Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Durante l'esecuzione del servizio, Il RUP potrà sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'articolo 121 del D.Lgs. n.36/2023 e dell'All.to II.14 del D.Lgs. n.36/2023.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale con le modalità di cui all'articolo 121 del D.lgs. n.36/2023 e dell'All.to II.14 del D.lgs. n.36/2023.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 121 commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. n.36/2023, sospensioni inferiori a sei mesi o per un periodo di tempo inferiore ad 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone spettano al fornitore esclusivamente la rifusione degli oneri per il deposito e la custodia delle forniture e gli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) del D.lgs. n.231/2002 sul corrispettivo ancora dovuto per il periodo di prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
4. Ai sensi dell'articolo 121, comma 10, D.Lgs. n.36/2023, in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 6, dello stesso articolo 121, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati nell'All.to II.14.

#### **Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

1. Le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

#### **Art. 13 - Certificato di regolare esecuzione del servizio**

1. La verifica della regolare esecuzione del servizio di che trattasi è effettuata dal RUP.
2. La verifica della regolare esecuzione deve avere luogo entro trenta gg. dall'ultimazione della prestazione.

#### **Art. 14 - Pagamenti**

1. Il pagamento del corrispettivo dedotte eventuali penali, sarà effettuato con cadenza mensile posticipata.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 3, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
5. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. L'appaltatore può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

6. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni, a condizione che il servizio sia stato reso regolarmente e la fattura elettronica sia completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

#### **Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### **Art. 16 - Subappalto**

1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste dall'articolo 119 del D.Lgs. n.36/2023. Pertanto, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera non è ammesso il subappalto.

#### **Art. 17 - Tutela dei lavoratori e condizioni economiche e normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il CCNL da applicarsi ai lavoratori impiegati nell'appalto è il seguente: Aziende Artigiane Settore Pulizie e Servizi.
3. Gli operatori economici potranno indicare nelle proprie offerte il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

#### **Art. 18 - Clausola sociale finalizzata a garantire la stabilità occupazionale**

1. Qualora si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il soggetto economico subentrante si impegna a utilizzare prioritariamente il personale dell'impresa già aggiudicataria della procedura in oggetto qualora sia in possesso della professionalità richiesta e a condizione che ciò sia compatibile con l'organizzazione d'impresa dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste.
2. L'impresa uscente deve consegnare all'impresa subentrante l'elenco del personale così composto:
  - nominativo;

- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- orario settimanale;
- livello di inquadramento;
- codice fiscale.

Deve, inoltre, fornire la seguente documentazione:

- applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- formazione;
- documentazione sanitaria, entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenti;
- lista personale assunto ai sensi della legge n. 482/1968 e n. 68/1999.

### **Art. 19 - Garanzia definitiva**

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria.
3. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## **Art. 20 - Obblighi assicurativi**

1. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'Appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo l'Appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni derivanti dallo svolgimento del servizio.  
  
La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 300.000,00.
5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
6. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 300.000,00 per sinistro con il limite di Euro 150.000,00 per persona.
7. Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

## **Art. 21 - Penali**

1. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale di Euro 100,00, salvo il risarcimento del maggior danno.  
  
L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 19 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **Art. 22 - Responsabilità Appaltatore**

1. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

### **Art. 23 - Obblighi Appaltatore**

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Appaltatore si impegna, altresì, a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche da propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
4. L'appaltatore è personalmente responsabile della conservazione delle chiavi delle porte di ingresso, interne ed esterne, dei cancelli, ecc., che per nessun motivo potranno essere consegnate ad alcuna persona salvo particolari disposizioni dell'Amministrazione.
5. L'appaltatore è altresì responsabile dell'esatta disposizione dei carteggi e delle suppellettili che eventualmente dovesse rimuovere o spostare per l'esecuzione del servizio e deve conservare il segreto d'ufficio, con impegnativa in sede contrattuale.
6. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici.

### **Art. 24 - Danni cagionati da forza maggiore**

1. Non sarà accordato all'esecutore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio. Tuttavia, in caso di danni, perdite ed avarie causati da forza maggiore durante il corso del servizio, l'Amministrazione committente corrisponde un indennizzo sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al RUP, entro cinque giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
2. Il RUP in presenza dell'appaltatore redige un verbale di accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'appaltatore.
3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, ad esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti di cui al comma 2.
4. Il compenso, limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall'Amministrazione committente, è calcolato applicando gli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.
5. Se il comportamento colposo dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa. In tal caso non è dovuto nessun indennizzo.

### **Art. 25 - Recesso e risoluzione del contratto**

1. L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, come previsto all'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.
3. Durante l'esecuzione del contratto, l'amministrazione committente può ordinare secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 3, un aumento o una diminuzione delle prestazioni dell'appalto fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, così come calcolato ai sensi dell'art. 1 comma 4, senza riconoscimenti all'appaltatore di un'indennità aggiuntiva, purché non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni comprese nell'appalto. Oltre tale limite l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione contratto.

### **Art. 26 - Risoluzione del contratto per colpa dell'esecutore**

1. L'Ente può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.
3. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
  - frode nella esecuzione dell'appalto;
  - mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
  - manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
  - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
  - interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 21 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
  - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
  - cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
  - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
  - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
  - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
  - nell'ipotesi di cui all'art. all'art. 104 comma 9 del D.lgs. 36/2023, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
4. Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### **Art. 27 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato nella forma di scrittura privata.

#### **Art. 28 - Spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
2. L'importo dell'imposta di bollo dovrà essere corrisposto in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. Trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00 non sarà corrisposta l'imposta di bollo.

#### **Art. 29 - Accordo Bonario**

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 211 del D.Lgs. n. 36/2023

#### **Art. 30 - Foro competente**

1. Per le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo 211 del D.Lgs. n.36/2023, è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **Art. 31 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 17.10.2024, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo all'Appaltatore (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Conca dei Marini).
2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'Appaltatore del suindicato "Regolamento". L'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".
- 3.

### **Art. 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG). Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al committente, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali. L'appaltatore dovrà notificare entro 7 giorni gli estremi dell'eventuale nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso.

### **Art. 33 - Trattamento dati personali**

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dall'appaltatore saranno raccolti presso la stazione appaltante, Settore Finanziario, per le finalità di gestione dell'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente Capitolato e saranno trattati dallo stesso Ufficio anche successivamente all'aggiudicazione del contratto per finalità inerenti alla gestione del contratto redatto secondo le norme di legge.
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti dell'impresa.
3. Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto, oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia.
4. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II, artt. 7, 8, 9, 10, del sopra citato Decreto Legislativo.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale, titolare del trattamento.